



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - Telefax 0342/789.090

C/c postale 11837234 - P.IVA 00114190143 - Cod.fisc. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.Reg.Delibere 27

Prot.n._ 7326 ____;

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventisei**, del mese di **giugno**, alle ore **18,00**, con continuazione, nella sede municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei tempi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE**.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Pr.	As.
MORETTI ELIO	SINDACO	X	
GIUMELLI PIERLUIGI	CONSIGLIERE		X
OPIATTI ERMANNO	CONSIGLIERE	X	
BRESESTI GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
FANCHI MICHELE	CONSIGLIERE	X	
BETTINI SERGIO MARIO	CONSIGLIERE	X	
VIR ANDREA	CONSIGLIERE	X	
ANDREOLI MARINA	CONSIGLIERE	X	
TOTALE		7	1

E' presente il **Segretario Comunale GIUSEPPE MORRONE**, che provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art.97 del T.U. 267/2000.

Il Signor **MORETTI ELIO** nella sua qualità di **SINDACO**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno, individuata in oggetto.

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'organizzazione e la celebrazione dei matrimoni con rito civile.

Il Consiglio Comunale

Premesso che la celebrazione del matrimonio civile, regolata dagli artt. 79-230 bis Libro Primo Titolo VI del Codice Civile, è attività istituzionalmente garantita;

Richiamati:

- il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile;
- lo Statuto del Comune;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 22.05.2014 avente per oggetto "Individuazione sedi di proprietà comunale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili";

Dato atto del considerevole aumento di richieste di celebrazione di matrimoni civili presso la residenza municipale;

Ravvisata pertanto la necessità di disciplinare l'organizzazione del servizio stabilendo norme e condizioni in considerazione di alcune variabili quali i costi generali di gestione, la residenza dei nubendi, il giorno e l'ora di celebrazione;

Vista la proposta del Servizio n. 2 Demoanagrafico;

Acquisito l'allegato parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli essendo 7 i consiglieri presenti e votanti;

Delibera

di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, idoneo Regolamento per l'organizzazione e la celebrazione dei matrimoni con rito civile composto da numero 13 articoli e da numero 2 allegati:

- Allegato A Tabella Tariffe per la celebrazione dei matrimoni con rito civile presso la residenza municipale;
- Allegato B Modulo richiesta per la celebrazione dei matrimoni con rito civile presso la residenza municipale.

Successivamente il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza, con voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T. U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE
F.to MORETTI ELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIUSEPPE MORRONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni consecutivi, a partire **dal giorno _ 7/07/2014** ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Teglio, li _ 7/07/2014 _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIUSEPPE MORRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.

Teglio, li _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GIUSEPPE MORRONE)

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.134, punto 4, del T.U. 267/2000.

Teglio, li _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPE MORRONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Teglio, li _ 7/07/2014 _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GIUSEPPE MORRONE)



COMUNE DI TEGLIO

(Provincia di Sondrio)

Regolamento
per l'organizzazione e la celebrazione
dei matrimoni con rito civile

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 79-230 bis Libro Primo Titolo VI del Codice Civile e all'art. 3 del D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).

Art. 2 – Funzioni (art. 1 co. 3 D.P.R. n. 396/2000)

Il matrimonio è di norma celebrato dal Sindaco o dal Vice Sindaco.

Può essere altresì celebrato, previa delega del Sindaco, da dipendenti a tempo indeterminato nella loro qualità di Ufficiali di Stato Civile, dal Segretario Generale, da uno o più Consiglieri o Assessori Comunali, da cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Alla celebrazione del matrimonio è presente, per la stesura dell'atto e le attività di assistenza al celebrante e agli sposi, il personale dipendente svolgente le funzioni di Ufficiale di Stato Civile.

Nel giorno previsto per la celebrazione del matrimonio devono essere presenti, oltre ai nubendi, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento di identità.

Art. 3 – Luogo di celebrazione del matrimonio civile

I luoghi di celebrazione dei matrimoni civili, previsti dall'art. 106 del Codice Civile, sono individuati, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 22.05.2014:

- nella la sala consiliare
- nella sala della Giunta - Ufficio del Sindaco

presso il Palazzo Municipale in Teglio P.zza S. Eufemia n. 7.

Per la celebrazione dei matrimoni civili è applicata la regola dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze. Sono accettate prenotazioni riferite solo a matrimoni da celebrare entro il termine di mesi sei dalla richiesta.

L'allestimento di mostre e/o l'esposizione di quadri nelle sale adibite alla celebrazione dei matrimoni civili non costituiscono ostacolo al normale svolgimento della cerimonia.

Art. 4 – Celebrazione del matrimonio civile

Celebrazione del matrimonio fuori dalla Casa Comunale per infermità o altro impedimento (art. 110 del Codice Civile)

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'Ufficio dello Stato Civile, è nell'impossibilità di recarsi presso la Casa Comunale, l'Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce con il Segretario nel luogo in cui trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio ai sensi dall'art. 107 del Codice Civile (1).

Celebrazione del matrimonio fuori dalla Casa Comunale ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396 "Ordinamento dello Stato Civile"

I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più uffici dello Stato Civile con deliberazione della Giunta Comunale.

I siti prescelti per la celebrazione dei matrimoni civili, se esterni alla Casa Comunale, devono essere nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale; tale requisito deve sussistere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo, riservando il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese, purchè tale

destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale.

Celebrazione del matrimonio in un Comune diverso da quello che ha ricevuto la richiesta di pubblicazioni (art. 109 del Codice Civile)

Quando vi sia la necessità o la convenienza di celebrare il matrimonio in un Comune diverso da quello indicato dall'art. 106 del Codice Civile (2) l'Ufficiale dello Stato Civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99 del Codice Civile (3), richiede per iscritto, con delega, la celebrazione del matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del luogo scelto dai nubendi.

Celebrazione del matrimonio per procura (Art. 111 del Codice Civile)

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può avvenire anche se uno degli sposi risiede all'estero e concorrano gravi motivi da valutarsi da parte del Tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero. La procura è fatta per atto pubblico: i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi 180 giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

Celebrazione del matrimonio del cittadino all'estero (art. 115 del Codice Civile)

Il cittadino italiano che contrae matrimonio all'estero è soggetto all'obbligo della pubblicazione, sia che la celebrazione avvenga dinanzi all'autorità consolare italiana, sia che avvenga dinanzi all'autorità locale.

La celebrazione è regolata dalle disposizioni contenute negli artt. 84-85-86-87-88 e 89 del Codice Civile (4) e dal Capo 1 - Titolo VIII del D.P.R 3 novembre 2000 n. 396.

Celebrazione del matrimonio dello straniero nella Repubblica (art. 116 del Codice Civile)

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile una dichiarazione dell'autorità straniera competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusto le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio.

Lo straniero che ha il domicilio o la residenza nella Repubblica deve richiedere la pubblicazione secondo le disposizioni dettate dagli artt. 84-85-86-87- 88 e 89 del Codice Civile (4) e dal Capo 1 - Titolo VIII del D.P.R 3 novembre 2000 n. 396.

Art. 5 – Rifiuto della celebrazione del matrimonio civile (art. 112 del Codice Civile)

L'Ufficiale dello Stato Civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge. Il rifiuto è debitamente certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile con l'indicazione dei motivi. Contro il rifiuto è ammesso ricorso al Tribunale che vi provvede in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 6 – Orario di celebrazione del matrimonio civile

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nei giorni feriali durante l'orario di servizio, come di seguito indicato:

dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 11,30-18,00.

2. I matrimoni civili sono celebrati in via straordinaria nelle giornate feriali, al di fuori dell'orario di servizio, come di seguito indicato:

sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,30.

3. Le celebrazioni sono sospese nelle seguenti giornate:

tutte le domeniche dell'anno;

1° gennaio (Capodanno) – Pasqua – Pasquetta - 24 Dicembre (Vigilia di Natale) – 25 Dicembre (Natale) – 31 Dicembre;

25 Aprile – 1° Maggio – 2 Giugno – 16 Settembre (Santo Patrono) - 15 Agosto – 1° Novembre
La celebrazione dei matrimoni civili è inoltre sospesa il venerdì e il sabato antecedenti le consultazioni elettorali.

4. I matrimoni civili potranno altresì essere celebrati, in via straordinaria in deroga alle disposizioni citate nei paragrafi 1. e 2. del presente articolo, previa autorizzazione del Sindaco pro-tempore e con l'applicazione della tariffa di cui all'allegato A Tabella Tariffe, nella giornata feriale di **sabato pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16,00.**

La celebrazione del matrimonio è subordinata alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato alla celebrazione.

Art. 7 – Tariffe

La concessione delle sale deputate alla celebrazione dei matrimoni civili di cui all'art. 6 commi 1 e 2 è a titolo gratuito per i nubendi residenti e a titolo oneroso per i nubendi non residenti.

La concessione delle sale deputate alla celebrazione dei matrimoni civili di cui all'art. 6 comma 4 è a titolo oneroso per i nubendi residenti e per i nubendi non residenti.

Si intendono residenti i nubendi dei quali almeno uno ha la residenza anagrafica nel Comune di Teglio.

Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni con rito civile sono specificate nell'allegato A Tabella Tariffe, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Le tariffe potranno essere oggetto di aggiornamento con deliberazione della Giunta Comunale.

Le tariffe richieste sono dovute a titolo forfettario di rimborso delle spese sostenute per l'impiego del personale addetto, dei costi generali di gestione (allestimento sala, eventuali spese di riscaldamento), compreso l'onere di pulizia dei locali utilizzati.

Il versamento verrà effettuato presso la Tesoreria Comunale, prima della presentazione dei documenti di rito all'Ufficiale dello Stato Civile.

Le tariffe non comprendono spese straordinarie per l'allestimento della sala che sono a carico dei richiedenti.

Il Sindaco, su segnalazione dei servizi sociali, potrà concedere l'uso gratuito delle sale deputate alla celebrazione di matrimoni civili a persone non residenti bisognose.

Art. 8 – Organizzazione del Servizio

L'Ufficio Comunale competente per l'organizzazione e la celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile (Servizio Demografico); gli operatori che curano l'organizzazione del matrimonio civile ed intervengono alla cerimonia sono autorizzati al recupero delle ore prestate o al pagamento dello straordinario effettuato.

La richiesta relativa all'uso delle sale adibite alla celebrazione dei matrimoni civili ed ai servizi correlati deve essere inoltrata dai nubendi, compilando l'apposito modulo, all'Ufficio di Stato Civile almeno 30 gg. precedenti la data di celebrazione del matrimonio, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle tariffe richieste. La richiesta deve essere effettuata utilizzando l'allegato B, parte integrante del presente Regolamento, reperibile anche sul sito internet del Comune di Teglio www.comune.teglio.so.it.

L'Ufficiale di Stato Civile, entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, accertata la disponibilità della sala deputata alla celebrazione del matrimonio, accorderà l'autorizzazione all'utilizzo della stessa, oppure comunicherà per iscritto le ragioni del mancato accoglimento della richiesta. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti,

Art. 9 – Allestimento della sala

La sala utilizzata per la celebrazione del matrimonio civile deve essere libera, disponibile, pulita e sgombra da cose e attrezzature estranee alla cerimonia nuziale.

Ai nubendi è consentito, a proprie spese:

- addobbare i locali adibiti alla celebrazione del matrimonio;
- svolgere servizi fotografici che non intralcino la cerimonia;
- l'uso di strumenti musicali per un garbato sottofondo di accompagnamento alla cerimonia.

E' vietato gettare o lasciare in terra riso, confetti, coriandoli ed altro all'interno della Casa Comunale. E' vietato altresì lo svolgimento di rinfreschi. E' vietato manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti elettrici esistenti. Il Comune di Teglio è sollevato da ogni responsabilità inerente la custodia degli addobbi od altro all'interno delle strutture comunali utilizzate.

Art. 10 – Danni e responsabilità

Nel caso si verifichino danni alla struttura comunale utilizzata per la celebrazione del matrimonio civile l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti la sala (nubendi). La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

I richiedenti (nubendi) al termine della cerimonia dovranno tempestivamente ed integralmente rimuovere eventuali addobbi allestiti. In caso di violazione delle disposizioni dettate dall'art. 9 del presente Regolamento sarà addebitata ai soggetti richiedenti (nubendi), a titolo di contributo per le spese di pulizia, una somma forfettaria pari ad € 150,00, come nell'allegato A Tabella Tariffe.

Art. 11 – Ripartizione dei proventi

I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all'art. 7 del presente Regolamento vengono destinati nella misura del 100% al Bilancio dell'Ente.

Art. 12 – Disposizioni finali

Tutto ciò che non è previsto dalle disposizioni del presente Regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale del Servizio Demografico.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione:

- il Codice Civile;
- le leggi e i Regolamenti vigenti in materia;
- lo Statuto Comunale;
- altri Regolamenti Comunali per quanto compatibili;
- il D.P.R 3 novembre 2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).

Art. 13 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Note di riferimento:

(1) Art. 107 del Codice Civile – Forma della Celebrazione.

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

(2) Art. 106 del Codice Civile - Luogo della Celebrazione

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

(3) Art. 99 del Codice Civile – Termine per la Celebrazione del Matrimonio

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

(4) Art. 84 del Codice Civile – Età

I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Art. 85 Interdizione per infermità di mente

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Art. 86 Libertà di stato

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 87 – Parentela, affinità e adozione

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Art. 88 – Delitto

Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 89 – Divieto temporaneo di nuove nozze

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

Allegato A al Regolamento – TABELLA TARIFFE per la celebrazione dei matrimoni civili presso la residenza municipale (sala Consiliare; sala della Giunta-Ufficio del Sindaco)

	Residenti (almeno uno dei nubendi)	Non Residenti
Nel Palazzo Municipale Sala Consiliare Sala della Giunta-Ufficio del Sindaco in giorni feriali dal lunedì al venerdì in orario di servizio fascia oraria 11,30- 18,00	ESENTI	€ 200,00
Nel Palazzo Municipale Sala Consiliare Sala della Giunta-Ufficio del Sindaco in giorno feriale sabato fuori orario di servizio dalle ore 09,00 alle ore 12,30	ESENTI	€ 200,00
Nel Palazzo Municipale Sala Consiliare Sala della Giunta-Ufficio del Sindaco in giorno feriale sabato fuori orario di servizio dalle ore 14,00 alle ore 16,00	€ 100,00	€ 200,00
Rimborso danni prodotti quantificabili	da quantificare di volta in volta in base ai danni riscontrati	da quantificare di volta in volta in base ai danni riscontrati
Rimborso per danni non quantificabili/violazione divieti	€ 150,00 a titolo forfettario	€ 150,00 a titolo forfettario

Allegato B al Regolamento – Modulo richiesta per la celebrazione dei matrimoni con rito civile presso la residenza municipale (sala Consiliare; sala della Giunta - Ufficio del Sindaco)

All'Ufficio Demografico
del Comune di Teglio (SO)

Oggetto: **Richiesta celebrazione Matrimonio con rito civile**

I sottoscritti

Cognome (SPOSO) _____

Nome _____

Luogo di nascita _____ **data di nascita** _____

Residenza via _____

nr civ. _____

Cognome (SPOSA) _____

Nome _____

Luogo di nascita _____ **data di nascita** _____

Residenza via _____

nr civ. _____

Recapito Telefonico _____

CHIEDONO

che la celebrazione abbia luogo secondo il seguente programma

Giorno _____

Orario _____

☐ nella sala Consiliare

☐ nella Sala della Giunta – Ufficio del Sindaco

presso il Palazzo Municipale in Teglio P.zza S. Eufemia n. 7

☐ comunione dei beni

☐ separazione dei beni

☐ alleghiamo ricevuta versamento pari ad € _____

DICHIARANO

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal vigente Regolamento per la celebrazione dei Matrimoni con rito civile e di assumersi ogni responsabilità relativa all'utilizzo della struttura richiesta.

I Dichiaranti

VISTO si autorizza

Teglio _____

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
